

CAPITOLO I

I reati emotivamente connotati

SOMMARIO: 1. Alla ricerca di una nuova categoria concettuale. – 2. Le alterazioni emotive in psicologia. – 3. Le alterazioni emotive in psichiatria (forense). – 4. Gli indicatori utilizzati per individuare i c.d. *Affektdelikte*. – 5. La rilevanza delle relazioni affettive nei reati emotivamente connotati. – 6. Una definizione stipulativa.

1. Alla ricerca di una nuova categoria concettuale

Affidarsi al potere delle definizioni ed essere assaliti dall'ansia delle classificazioni costituiscono probabilmente ostinazioni tipiche dei giuristi¹. Tuttavia, nel momento in cui ci si avvicina al tema della rilevanza delle emozioni, delle passioni, dei sentimenti e degli stati d'animo nel diritto penale, si avverte immediatamente il bisogno di precisare, con margini più o meno elastici, quale sia il significato delle nozioni alle quali si sta facendo riferimento. Se ci si propone di approfondire i rapporti tra alterazioni emotive e colpevolezza, pare necessario fissare concetti il più possibile precisi, empiricamente fondati e utili per soddisfare le finalità della ricerca.

Si tratta di concetti la cui origine e il cui approfondimento dipendono da differenti ambiti del sapere scientifico extra-giuridico. Un sapere che, pur essendo difficilmente governabile, risulta indispensabile per restituire un minimo di validità empirica a scelte normative che altrimenti risulterebbero puramente arbitrarie.

In questa prima parte del lavoro si intende, quindi, tracciare una mappa concettuale in grado di guidare la ricerca. In tal senso si cercherà di elaborare la categoria concettuale di "reati emotivamente con-

¹ In tal senso, proprio in riferimento agli eccessi emotivi, C. PRITTWITZ, *Dolus eventualis und Affekt. Ein Beitrag zur Krimilogie des Allgemeinen Teils des StGB*, in *Goldammer's Archiv für Strafrecht*, 1994, p. 455.

notati”, il cui significato e le cui caratteristiche essenziali dipendono, a loro volta, dalla preliminare nozione di “alterazioni emotive” o di “eccessi emotivi” (espressioni alle quali verrà attribuito, in questa sede, il medesimo significato).

Prima ancora di andare alla ricerca delle coordinate scientifiche indispensabili per esplorare le questioni concettuali, vale la pena di prendere le mosse dalla terminologia utilizzata dalle disposizioni normative vigenti.

La formulazione omnicomprensiva di cui all’art. 90 c.p., la cui ampiezza si giustifica proprio in ragione della finalità perseguita dal legislatore di precludere in modo automatico e generalizzato la rilevanza degli stati emotivi e passionali nel giudizio sulla capacità di intendere e di volere, non agevola il compito dell’interprete chiamato a riempire di significato concetti che, nell’uso comune, vengono spesso utilizzati come sinonimi. Il vasto universo richiamato dall’endiadi “stati emotivi e passionali” sembra poter agevolare il compito dell’interprete solo se pensata “in negativo”, quando si tratta (appunto) di escludere qualsiasi rilevanza di tali stati nell’accertamento dell’imputabilità. In questo senso, il dibattito pare infatti completamente incentrato sulla nozione di infermità mentale. Gli stati emotivi e passionali, non potendo concorrere a determinare i confini della capacità di intendere e di volere, rimangono isolati in una zona in gran parte inesplorata e (giuridicamente) inesplorabile. Al contrario, tale etichetta di sintesi (“stati emotivi e passionali”) sembra incapace di offrire indicazioni “in positivo”, quando si cerca di riempire di significato questi concetti: l’automatismo legislativo, che ha decretato l’irrilevanza della sfera emotiva, rende superflua l’approfondita esplorazione del contenuto.

Lasciando sullo sfondo il problema dei sentimenti come possibile interesse meritevole di tutela penale, vi sono molteplici nozioni variamente richiamate dalla legislazione penalistica che si affiancano a quelle di stati emotivi e passionali: grave turbamento, stato d’ira, suggestione, provocazione ecc. Si tratta di concetti utilizzati dal legislatore principalmente in relazione al reato circostanziato e che assumono, dunque, rilievo nell’ambito della commisurazione della pena. La sfera emotiva assume, tuttavia, rilievo in altri micro-settori della sistematica del reato: dalla previsione (di recente introduzione) in tema di eccesso colposo di legittima difesa alla causa di non punibilità di cui all’art. 599 c.p.

A differenza delle nozioni menzionate dall’art. 90 c.p., le altre componenti emotive richiamate trovano sì una maggiore concretizzazione nel diritto vivente, ma ciononostante sembrano rimanere per lo più avvolte da margini più o meno ampi d’incertezza definitoria.

Se si va alla ricerca di una definizione dei concetti di emozione e

passione – solo per citarne alcuni – sorge immediatamente il dubbio che si tratti di concetti di significato diverso. Proprio in relazione agli stati emotivi e passionali si potrebbe ipotizzare che il legislatore abbia scelto di utilizzare un'endiadi al solo fine di escludere ogni possibile rilievo della sfera delle emozioni, delle passioni, dei sentimenti e degli stati d'animo, senza in realtà voler fare riferimento a stati psicologici sostanzialmente differenti.

A dover essere verificata è, quindi, la stessa ragionevolezza del riferimento a concetti (emozione, passione, turbamento, ecc.) che potrebbero solo apparentemente racchiudere in sé fenomeni psicologici diversi. Questa distinzione potrebbe addirittura assumere un valore puramente lessicale oppure assumere significato esclusivamente nell'ambito del sapere scientifico extra giuridico, rivelandosi invece del tutto irrilevante nella prospettiva penalistica².

Il richiamo al sapere extra-giuridico, allo scopo di dare sostanza ai concetti utilizzati dal legislatore, potrebbe tuttavia non bastare. E ciò perché le questioni terminologiche non solo sono scientificamente complesse e controverse, ma sono anche delicate dal punto di vista politico criminale.

Dare un contenuto ai termini impiegati dal legislatore e andare, al contempo, alla ricerca di una nozione minima di reato emotivamente connotato significa interrogarsi sulle ragioni, sugli spazi di rilevanza e sulle modalità in base alle quali le alterazioni emotive possono incidere sul rimprovero penalistico. In altri termini, il problema definitorio tocca, almeno in parte, i rapporti tra esigenze di prevenzione generale e istanze di personalizzazione del giudizio di colpevolezza; incide sulle relazioni tra possibilità di autocontrollo dei propri impulsi emotivi, fragilità umana ed effetti che le alterazioni emotive possono avere sui processi cognitivi e decisionali; ma riguarda anche il problematico equilibrio tra scelte di politica del diritto e fondamento empirico di tali scelte, specialmente alla luce della giurisprudenza costituzionale in tema di automatismi e principio di uguaglianza-ragionevolezza.

Oltre a doversi confrontare con questi interrogativi, occorre stabilire se, per analizzare i rapporti tra alterazioni emotive e colpevolezza, sia necessario elaborare nozioni più precise attraverso l'aggiunta, a seconda dell'ambito di rilevanza, di ulteriori specificazioni (normative) sulla tipologia, sull'intensità, sulla durata e sulla causa dell'alterazione emotiva.

² In tal senso G. FIANDACA, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesi e nell'applicazione delle leggi penali*, in O. DI GIOVINE (a cura di), *Diritto penale e neuroetica. Atti del Convegno 21-22 maggio 2012. Università di Foggia, Padova*, 2013, p. 226.

In altri termini: occorre chiedersi se possa assumere rilievo qualsiasi alterazione emotiva oppure solo alcune tipologie ed eventualmente quali; se sia preferibile attribuire rilevanza penalistica solo ad alcune emozioni: ad esempio, a quelle asteniche o deboli, come la paura, oppure (o anche) a quelle steniche o forti, come la rabbia³; se sia sufficiente qualsiasi livello di intensità dell'alterazione emotiva oppure se sia indispensabile che l'eccesso emotivo superi una certa soglia di intensità. Vale altresì la pena di domandarsi se sia possibile limitare la rilevanza degli eccessi emotivi alle sole alterazioni di breve durata che siano direttamente connesse a un evento specifico di particolare significato oppure se si possa attribuire significato a un'accumulazione di tensione emotiva prolungata nel tempo all'interno di una relazione qualificata tra vittima e autore di reato. Infine, con riferimento all'origine dell'alterazione emotiva, si dovrebbe stabilire quale possa esserne la causa (qualsiasi tipo di provocazione anche semplicemente verbale, aggressione) e se quest'ultima debba essere socialmente accettabile o, detto altrimenti, se debbano esserci delle buone ragioni alla base dell'eccesso emotivo; e, infine, se il parametro di valutazione per verificare l'accettabilità della reazione emotiva debba essere parametrato sulla base del comportamento che avrebbe tenuto un ideale agente modello razionale nella medesima situazione di fatto.

Queste sono solo alcune questioni estremamente complesse che riguardano non solo il problema definitorio qui analizzato, ma anche più in generale i rapporti tra colpevolezza e alterazioni emotive.

In relazione alla necessità di precisazioni normative sulle caratteristiche dell'alterazione emotiva, si può prendere in esame, a titolo e-

³ Sulla distinzione tra emozioni steniche e asteniche, a seconda che l'emozione sia connotata dall'impiego della forza o meno cfr. I. KANT, *Antropologia dal punto di vista pragmatico*, in *Critica della ragion pratica e altri scritti morali*, P. CHIODI (a cura di), 2006, Torino, p. 676 ss., il quale basava la distinzione tra espressioni (ad es. quelle del volto automaticamente legate ad uno stato emotivo) e le reazioni dei muscoli; la distinzione risiederebbe nell'effetto sull'innervazione del cuore e sul tono muscolare: di rafforzamento nel caso delle emozioni steniche (o forti); di paralisi o indebolimento nel caso delle reazioni asteniche (o deboli); si tratta di una distinzione che sembra poco rilevante nell'ambito delle scienze psicologiche, poiché le due categorie (emozioni steniche e asteniche) sono in buona parte sovrapponibili in relazione agli effetti (cfr. Cap. II e Cap. IV, par. 2). Basti pensare che la paura è spesso associata, sul piano della reazione, al binomio "*fight or flight*", al quale deve aggiungersi anche la paralisi. Tale distinzione può tuttavia conservare un significato sul piano politico-criminale e sarà, quindi, mantenuta nel corso della trattazione. Da quest'ultimo punto di vista, ci pare tutt'altro che trascurabile la scelta di attribuire rilievo alla paura o alla rabbia nell'analizzare i rapporti tra alterazioni emotive e colpevolezza.

semplificativo, il concetto di “grave turbamento” al quale fa riferimento la formulazione del nuovo secondo comma dell’art. 55 c.p.: una disposizione che non offre indicazioni sulla sostanza del fenomeno (i.e. cosa sia il turbamento emotivo), ma dà indicazioni sull’intensità (il turbamento deve essere grave) e sulla causa di quest’ultimo (la situazione di pericolo).

Lasciando per ora in sospeso le questioni normative, si intende concentrare l’attenzione sul contributo offerto dal sapere extra-giuridico nella definizione dei concetti menzionati.

Emozioni, sentimenti, passioni e stati d’animo di volta in volta richiamati dal legislatore sono fenomeni psicologici che sono familiari a ogni essere umano ma che, ciò malgrado, sono difficilmente inquadrabili in definizioni generali e condivise sul piano scientifico. Dalla filosofia alla biologia, dalla psicologia alla psichiatria, passando per le neuroscienze e la criminologia, il tema delle emozioni attraversa numerosi ambiti del sapere extra-giuridico, nei quali, come si avrà modo di mettere in rilievo, non esiste omogeneità di vedute. Come è stato efficacemente osservato: «Tutti sanno che cosa sia un’emozione, fintantoché non gli si chiede di darne una definizione. Allora, sembra che nessuno lo sappia»⁴.

Provocazioni a parte, pare opportuno prendere le mosse proprio dal problema terminologico-definitorio nell’ambito delle scienze psicologiche e psichiatrico (forensi), poiché si ritiene che ciò possa assumere un rilievo centrale nello sviluppo della ricerca, anche a costo di irrigidire la ben più complessa e magmatica realtà che sta sullo sfondo della questione giuridica.

A differenza di altri ordinamenti, che non precludono automaticamente spazi di rilevanza penalistica delle alterazioni emotive nel giudizio di rimproverabilità del fatto di reato, tale questione sembra essere stata oggetto di minore approfondimento nel sistema italiano.

Tra i tanti effetti prodotti dall’art. 90 c.p. sull’intero sistema penale sembra potersi menzionare anche un ostacolo all’indagine “a tutto campo” del tema: e ciò non solo nel mondo del diritto, ma anche nella letteratura italiana relativa ai vari ambiti del sapere extra-giuridico quando si tratta di far dialogare (e sembra un compito tutt’altro che semplice) la psicologia e la psichiatria con il diritto penale⁵.

⁴ Così B. FEHR, J.A. RUSSELL, *Concept of Emotion Viewed From a Prototype Perspective*, in *Journal of Experimental Psychology: General*, 1984, p. 464.

⁵ Cfr. U. FORNARI, *Follia transitoria. Il problema dell’irresistibile impulso e del raptus omicida*, Milano, 2014, p. 105 ss.; nonché ID., *Trattato di psichiatria forense*, Milano, 2018, p. 290 ss., nonché in prospettiva storica p. 455 ss.; nonché R. GRE-

2. Le alterazioni emotive in psicologia

Se ci si avvicina al problema terminologico e definitorio dalla prospettiva psicologica, bisogna immediatamente fare i conti con una complessità difficilmente ricomponibile⁶. Concetti come emozione, passione e sentimento vengono, di volta in volta, impiegati come sinonimi oppure come fenomeni psicologici affatto diversi. Secondo alcuni, i termini emozione e sentimento rappresenterebbero esclusivamente variazioni lessicali aventi un medesimo significato oppure la nozione di emozione costituirebbe una categoria di sintesi che racchiude in sé anche fenomeni psicologici differenti per intensità, durata e origine come i sentimenti, le passioni e gli stati d'animo⁷. Altri, invece, tracciano delle distinzioni concettuali proprio sulla base di queste ultime caratteristiche: sentimenti, passioni e stati d'animo avrebbero un'intensità debole, una maggiore stabilità nel tempo e non avrebbero (necessariamente) una precisa causa scatenante⁸.

Le emozioni e, più in particolare le alterazioni emotive, avrebbero caratteristiche, in buona misura, di segno opposto.

Senza volersi avventurare all'interno di un dibattito tanto vasto e delicato, ci si limita a indicare alcune caratteristiche delle emozioni che sembrano assumere rilievo in questa sede. Queste ultime avrebbero una durata relativamente breve; un'intensità variabile, ma in ogni caso più elevata rispetto a sentimenti e stati d'animo; avrebbero carat-

CO, A. CURCI, *Regolazione delle emozioni e devianza tra prevenzione e trattamento*, in G. GULLOTTA, A. CURCI (a cura di), *Mente società e diritto*, 2010, p. 407 ss.

⁶ A tal riguardo si veda la definizione stipulativa di emozione elaborata da P.R. KLEINGINNA, A.M. KLEINGINNA, *A Categorized List of Emotion Definitions, with Suggestions for a Consensual Definition*, in *Motivation and Emotion*, 1981, p. 345 ss.

⁷ In tal senso R.S. LAZARUS, B.N. LAZARUS, *Passion and Reason: Making Sense of Our Emotions*, Oxford, 1994; così anche A. MARNEROS, *Affekttaten und Impulstagen. Forensische Beurteilung von Affektdelikten*, Stuttgart-New York, 2007, p. 25 s.; sulla distinzione tra emozioni e passioni nella letteratura italiana cfr. C. GIARRIZZO, F. FERRACUTI, voce *Stati emotivi e passionali*, in *Enc. dir.*, 1990, vol. XLIII, Milano, 1990.

⁸ In tal senso D.C. BATSON, L.L. SHAW, K.C. OLESON, *Differentiating affect, mood and emotion: Toward functionally based conceptual distinctions*, in S.M. CLARK (a cura di), *Emotion. Review of Personality and Social Psychology*, Thousand Oaks, 1992, p. 294 ss.; A. DAMASIO, *Il sé viene dalla mente. La costruzione del cervello cosciente*, Milano, 2012, p. 142 ss.; nella letteratura italiana v. V. D'URSO, R. TRENTIN, *Introduzione alla psicologia delle emozioni*, Bari-Roma, 1999, p. 9; un quadro di sintesi istruttivo sul tema è offerto da N.H. FRIJDA, *The Psychologists' Point of View*, in M. LEWIS, J.M. HAVILAND-JONES, L. FELDMAN BARRETT (a cura di), *Handbook of Emotion*, New York-London, 2008, p. 73.

tere episodico; sarebbero originate da uno stimolo specifico e sarebbero orientate verso uno specifico oggetto o scopo⁹. Di regola, le emozioni sarebbero accompagnate da una reazione espressiva e comportamentale (si pensi, ad esempio, all'aumento del battito cardiaco, alla sudorazione, al tremore oppure a reazioni come la fuga o il rimanere impietriti dinanzi al pericolo).

Vi è un ulteriore aspetto che merita di essere anticipato, perché riguarda sia il problema definitorio, sia i rapporti tra sfera emotiva e processi cognitivi. All'interno dell'enorme campo di ricerca in tema di emozioni – dalla filosofia aristotelica fino ad arrivare alla produzione scientifica contemporanea – sembra esservi un minimo comune denominatore di principio: in condizioni normali, gli individui sono tendenzialmente in grado di controllare le proprie emozioni¹⁰. Le possibilità di autocontrollo dipendono, tuttavia, dall'intensità dell'alterazione emotiva, dalle caratteristiche personali del soggetto e dai concreti fattori situazionali.

Esistono, tuttavia, emozioni che vengono definite “maligne” (*nasty emotions*), perché sono difficilmente contenibili. Si tratta di rabbia, invidia e gelosia. In tali casi l'eccesso emotivo (questa locuzione deve qui intendersi come equivalente rispetto ad alterazioni emotive) non solo può pregiudicare la capacità di autocontrollo della reazione aggressiva, ma può generare il forte desiderio di reagire in modo violento per guarire l'identità ferita¹¹. Oltre a quelle appena menzionate, vi sono anche altre tipologie di alterazioni emotive (tra queste vi è, ad esempio, la paura) che possono raggiungere livelli molto elevati di intensità. Tali eccessi emotivi possono incidere fortemente sulle capacità di percezione della realtà esterna e di elaborazione del pensiero, nonché sulle scelte d'azione di un individuo¹². In tal senso, la perdita dell'autocontrollo e dei freni inibitori assume il carattere distintivo di queste intense reazioni emotive.

⁹Cfr. D.C. BATSON, L.L. SHAW, K.C. OLESON, *op. cit.*, p. 301; D. KELLER, J.S. LERNER, *Emotion*, in S.T. FISKE, D.T. GILBERT, L. GARDNER (a cura di), *Handbook of Social Psychology*, New Jersey, 2010, p. 317 ss.; R.J. LARSEN, *Toward a Science of Mood Regulation*, in *Psychological Inquiry*, 2000, p. 129 ss.

¹⁰In tal senso A. MARNEROS, *Affekttagen*, cit., p. 26 ss. al quale si rinvia per ulteriori riferimenti bibliografici; in particolare sul punto v. J.G. CARLSON, E. HATFIELD, *Psychology of emotion*, Forth Worth, 1992.

¹¹Cfr. R.S. LAZARUS, B.N. LAZARUS, *op. cit.*, p. 13 ss., in particolare p. 39.

¹²Cfr. R.J. LARSEN, *op. cit.*, p. 130.

3. Le alterazioni emotive in psichiatria (forense)

Nell'analizzare le alterazioni emotive dal punto di vista della psichiatria vi è un'acquisizione di base dalla quale pare opportuno partire. Gli eccessi emotivi, che *non* si inseriscono in un più ampio quadro di infermità mentale, ossia le forti alterazioni emotive di un individuo "psicologicamente normale" non sembrano essere oggetto di studio da parte della psichiatria, se non nell'ambito di quella forense¹³. Si tratta, tuttavia, di un settore scientifico che ha un'impostazione di tipo sanitario, che è di regola caratterizzato dalla formulazione di una diagnosi medica. Una parte della psichiatria forense tende, quindi, a inquadrare le alterazioni emotive nel sistema internazionale di classificazione dei disturbi psichici. Tale orientamento è stato tuttavia oggetto di critiche condivisibili da parte di un'altra parte della letteratura psichiatrico-forense, perché il fenomeno degli eccessi emotivi dei soggetti "psicologicamente normali" non presenta i tratti tipici della malattia mentale¹⁴.

La questione, come già anticipato, assume un significato del tutto peculiare nella dimensione domestica. Il sistema della giustizia penale italiano prevede infatti un imponente ostacolo normativo (l'art. 90 c.p.) di approfondimento della tematica (anche) da parte della psichiatria forense. È inevitabile che il settore della psichiatria forense e quello del diritto penale siano reciprocamente influenzati.

Ed allora, per analizzare compiutamente la rilevanza delle forti alterazioni emotive nel diritto penale, non resta che volgere lo sguardo verso ordinamenti (come quello tedesco) nei quali queste ultime assumono un ruolo generale nel sistema penale, senza infingimenti normativi. In Germania, infatti, il rilievo degli eccessi emotivi attraversa l'intera sistematica del reato: non solo possono escludere o diminuire la capacità di colpevolezza (§§ 20 e 21 StGB), ma vengono tenuti in considerazione nell'accertamento del dolo, nel giudizio di rimproverabilità dell'eccesso di legittima difesa (§ 33 StGB), in relazione ad alcune sotto-fattispecie emotivamente connotate (ad es. tra i reati di omicidio: § 213 StGB) nonché nella fase di commisurazione della pena. Analoghe considerazioni possono essere fatte per altri Paesi di

¹³In tal senso U. ZIEGERT, *Die Affektat zwischen Wertung und Willkür*, in H. SAR (a cura di), *Affektdelikte. Interdisziplinäre Beiträge zur Beurteilung von affektiv akzentuierten Straftaten*, Berlin-Heidelberg, 1993, p. 56.

¹⁴In tal senso N. NEDOPIL, J.L. MÜLLER, *Forensische Psychiatrie. Klinik, Begutachtung und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht*, Stuttgart-New York, 2017, p. 280.

lingua tedesca, come Austria e Svizzera¹⁵. Una preclusione normativa come quella dell'art. 90 c.p. sembra costituire un'anomalia all'interno dell'intero panorama europeo¹⁶.

Trascurando per il momento l'approfondimento della dimensione giuridico-penalistica del fenomeno, ci si limita a sottolineare che la letteratura psichiatrico forense di lingua tedesca ha cercato di tracciare i confini della nozione di eccesso emotivo (*Affekt*), per poi metterla a disposizione della magistratura in sede di accertamento della responsabilità penale. Come ormai ampiamente condiviso, tale concetto includerebbe le alterazioni emotive di carattere eccezionale e di forte intensità che, non essendo manifestazioni di un'infermità mentale, possono colpire individui "psicologicamente normali"¹⁷. Si tratta di una nozione di alterazioni emotive che riguarda una vasta costellazione di fatti anche molto diversi tra loro: l'ampia eterogeneità dei reati, che possono essere realizzati sotto l'impulso di un eccesso emotivo, rende difficile elaborare una definizione omnicomprensiva¹⁸.

¹⁵ G. EGE, *Der Affekt im schweizerischen Strafrecht. Die Berücksichtigung von heftigen Gemütsbewegungen im Allgemeinen und Besonderen Teil des schweizerischen Strafgesetzbuches*, Zürich, 2017.

¹⁶ Le alterazioni emotive hanno ampio riconoscimento nei sistemi penali dei principali paesi europei: oltre alle disposizioni già citate in relazione al diritto penale tedesco, si pensi alle analoghe previsioni dei codici penali di Austria e Svizzera (sul punto si veda l'ampia ricostruzione di G. EGE, *op. cit.*); in Inghilterra gli stati emotivi trovano riconoscimento all'interno della disciplina della provocazione (modificata nel 2009), che segna il confine tra *murder* e *manslaughter*; su quest'ultimo aspetto si veda l'interessante ricostruzione storica e casistica di A. HOWE, *'Red mist'/homicide: sexual infidelity and the English law of murder (glossing Titus Andronicus)*, in *Legal Studies*, 2013, p. 407 ss.; sul fondamento dell'attenuante della provocazione v. A. VON HIRSCH, N. JAREBORG, *Provocation and Culpability*, in F. SCHOEMAN (a cura di), *Responsability, Character and the Emotions*, Cambridge, 1987, p. 241 ss. Inoltre, in relazione al tema vi è la scusante spagnola del "*miedo insuperable*" (art. 20, comma 6) e la disciplina francese della "*contrainte morale*" (art. 122-2). Infine, per un'interessante analisi della rilevanza delle alterazioni emotive nel sistema penale svedese: M. ULVÄNG, *Rethinking "in Affect" - Disturbed States of Mind and Criminal Responsibility*, in *Scandinavian Studies in Law, Volume 54, Criminal Law*, Stockholm, 2009, p. 165 ss.

¹⁷ Cfr. A. MARNEROS, *Affekttaten*, cit., p. 1 ss.; N. NEDOPIL, J.L. MÜLLER, *op. cit.*, p. 277 ss.; H. SAß, *Tödliche Gewalt gegen die Partnerin. Zur Bedeutung der Tatbereitschaft bei Affektdelikten*, in *Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie*, 2012, p. 187.

¹⁸ In tal senso J. KRÜPELMANN, *Die strafrechtliche Beurteilung der sog. Affekttaten*, in H. SAß (a cura di), *Affektdelikte*, cit., in particolare p. 39 ss., il quale propone di smettere di utilizzare il concetto di fatto realizzato sotto l'influsso di una forte alterazione emotiva (*Affekttat*).

Per questa ragione sembra opportuno operare una prima delimitazione: *ad essere presi in considerazione dovrebbero essere esclusivamente i comportamenti violenti*, poiché sono questi a essere più frequentemente realizzati sotto l'influsso di un'alterazione emotiva particolarmente intensa¹⁹. La categoria dei "fatti di reato emotivamente connotati" è composta da aggressioni violente contro la persona, che vengono commesse improvvisamente, in preda a un eccesso emotivo, senza che vi sia stata una precedente ideazione e che l'autore abbia operato un bilanciamento tra gli interessi in gioco²⁰.

È tutt'altro che infrequente che sia proprio l'ambito delle relazioni familiari e affettive quello in cui vengono realizzate aggressioni alla vita e all'integrità fisica in presenza di intense alterazioni emotive. Gli uomini uccidono la propria partner, quando quest'ultima decide di interrompere la relazione o a poca distanza di tempo dalla conclusione del rapporto di coppia oppure quando c'è un altro uomo nella vita della loro partner. Spesso il fatto è accompagnato da uno stato di forte alterazione emotiva nella quale si mescolano emozioni (prevalentemente) steniche come la rabbia derivante dalla sensazione di impotenza, dalla ferita narcisistica e dalla gelosia.

Anche se molto meno frequentemente rispetto agli uomini, le donne uccidono il proprio partner in preda ad emozioni asteniche (come la paura, il timore e il turbamento), per la ragione diametralmente opposta: perché sono rimaste intrappolate in una relazione con un uomo che le ha sottoposte, per lungo tempo, a violenze fisiche e psicologiche, fino al punto di minacciare la loro vita e quella dei propri figli²¹. Sempre nel contesto delle relazioni familiari e affettive, si pensi anche ai casi di infanticidio e filicidio che sono non di rado realizzati sull'onda di eccessi emotivi; oppure ai casi di omicidio di familiari (anche nelle ipotesi particolari di cui agli artt. 578 e 579 c.p.) nella fase terminale della loro esistenza o in condizioni patologiche irreversibili, che sembrano essere, in larga parte, emotivamente connotati.

¹⁹Ritiene che almeno un quarto dei casi di omicidio sia legato ad alterazioni della sfera emotiva J. KRÜPELMANN, *Schuldzurechnung unter Affekt und alkoholisch bedingter Schuldunfähigkeit*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 1987, p. 191.

²⁰J. ENDRES, *Affekttaten*, in R. VOLBERT, M. STELLER (a cura di), *Handbuch der Rechtspsychologie*, Göttingen-Bern-Wien, 2008, p. 412 ss.

²¹Cfr. A. GRÜNEWALD, *Das vorsätzliche Tötungsdelikt*, Tübingen, 2010, p. 22.

4. Gli indicatori utilizzati per individuare i c.d. Affektdelikte

Uno degli aspetti più complessi e delicati degli eccessi emotivi riguarda il loro accertamento. Prima ancora di analizzare le conseguenze sul piano penalistico delle alterazioni della sfera emotiva, occorre stabilire se, nel caso concreto, il fatto di reato sia stato realizzato sotto l'influsso di un'alterazione emotiva.

A tal fine, una parte della psichiatria forense ha individuato una serie di indicatori che dovrebbero guidare il giudice nell'accertamento dell'alterazione emotiva. Ciò evidentemente offre un contributo indispensabile al problema definitorio: attraverso l'individuazione dei tratti salienti e delle costanti di questo fenomeno, ossia quello delle "alterazioni emotive" o degli "eccessi emotivi", sembra possibile definire più precisamente il concetto di reato emotivamente connotato.

Il catalogo di indicatori utilizzati per individuare i reati commessi in stato di forte alterazione emotiva, dopo essere stato elaborato nei primi anni Ottanta, conserva ancora oggi una posizione di indubbio rilievo nel dibattito attuale, pur essendo trascorsi quasi quarant'anni e nonostante le voci critiche che si sono levate nel corso di questo (relativamente) lungo periodo²².

In caso di commissione del fatto di reato in stato di forte alterazione emotiva (i.e. *Affektdelikte*), tale elenco di indicatori viene tradizionalmente impiegato dalla giurisprudenza dei paesi di lingua tedesca nell'accertamento dell'imputabilità²³. Più precisamente queste forti alterazioni emotive possono essere fatte rientrare nel concetto di «profondi disturbi della coscienza» (*Bewußtseinsstörungen*) o, più raramente, in quello di «altra grave anomalia mentale» (*eine schwere andere seelische Abartigkeit*) che, in base ai §§ 20 e 21 c.p. tedesco, possono escludere o diminuire la capacità di colpevolezza.

Sebbene l'impiego di tali indicatori venga prevalentemente impie-

²² H. SAß, *Affektdelikte*, in *Nervenarzt*, 1983, p. 557 ss.; tale catalogo di indicatori per la valutazione dei reati emotivamente connotati è stato oggetto di successivi adattamenti alle critiche: H. SAß, *Handelt es sich bei der Beurteilung von Affektdelikten um ein psychopathologisches Problem?*, in *Fortschritte der Neurologie – Psychiatrie*, 1985, p. 55 ss.; nonché H. SAß, *Affekt und Schuldfähigkeit: ein psychopathologischer Lösungsvorschlag*, in H. SAß (a cura di), *Affektdelikte*, cit., p. 214 ss.; per un quadro d'insieme della letteratura psichiatrico-forense sugli indicatori dei reati commessi in stato di forte alterazione emotiva v. G. EGE, *op. cit.*, p. 34 ss.

²³ Cfr. F. STRENG, sub § 20, in W. JOECKS, K. MIEBACH (a cura di), *Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch*, München, 2017, Rn. 75 ss.; in relazione al sistema penale svizzero G. EGE, *op. cit.*, p. 34 ss., in particolare sulla costante attualità di questi indicatori pp. 36 e 43.

gato in relazione a questo specifico aspetto, si ritiene che tali indici rivelatori degli eccessi emotivi possano rivelarsi utili anche al di fuori del loro consueto campo d'applicazione. Si allude al possibile ricorso a tali indicatori all'interno di una prospettiva ben più ampia: accertare la sussistenza di un forte condizionamento emotivo significa aprire la strada a valutazioni "a tutto campo" sulla rimproverabilità del fatto di reato.

Vale, innanzitutto, la pena di esaminare gli indicatori positivi dei reati emotivamente connotati.

Uno degli indicatori dell'esistenza di un eccesso emotivo è costituito dagli antecedenti del fatto di reato. In tal senso, sembra assumere particolare rilievo l'esistenza di una precedente relazione tra autore e vittima, la cui durata non deve essere particolarmente prolungata nel tempo (può trattarsi anche di poche settimane). Come già anticipato, tra gli esempi paradigmatici di "reato emotivamente connotato" vi è, senza dubbio, l'uccisione del/della partner²⁴. È nell'ambito delle relazioni affettive e familiari che si cumulano più frequentemente eventi traumatici, i quali non fanno altro che creare una continua tensione emotiva. Una tensione emotiva che può portare a una progressiva condizione di isolamento psicologico e sociale, di auto-estraniamiento e di convergenza di impulsi. È in questo contesto che può scatenarsi una reazione emotiva improvvisa, incontrollabile e particolarmente intensa²⁵. L'esistenza di una precedente relazione tra autore e vittima sembra assumere rilievo a tal punto che i reati emotivamente connotati vengono suddivisi in due categorie: quelli commessi nell'ambito delle relazioni affettive e familiari sarebbero i reati emotivamente connotati in senso stretto, mentre tutti gli altri, ossia quelli caratterizzati da un'intensa e improvvisa reazione impulsiva, che sorge in mancanza di un rapporto qualificato tra autore e vittima, sarebbero i reati emotivamente connotati in senso ampio²⁶.

Emerge qui una differenza tra la prospettiva psichiatrica e quella psicologica: mentre in base a quest'ultima la breve durata costituirebbe uno dei tratti essenziali delle alterazioni emotive, secondo la psichiatria forense rientrano nel concetto di reati commessi sotto l'influsso di un eccesso emotivo anche quelli in cui vi è un accumulo di

²⁴ Cfr. A. MARNEROS, *Der Intimizid. Partnertötungen in forensich-psychiatrischer Begutachtung. Ein Handbuch*, Stuttgart, 2007; A. MARNEROS, *Affekttaten*, cit., p. 80; nonché W. RASCH, *Tötung des Intimparters*, Stuttgart, 1964.

²⁵ H. SAß, *Affektdelikte*, cit., p. 563.

²⁶ Approfondisce il significato di questa distinzione A. MARNEROS, *Affekttaten*, cit., p. 75 ss.

tensione prolungato nel tempo, come nel caso delle violenze commesse nell'ambito delle relazioni affettive e familiari.

L'impulsiva ed esagerata reazione violenta viene realizzata dal soggetto agente senza prestare alcun riguardo alla situazione di fatto. L'autore del reato emotivamente connotato agisce senza riflettere preliminarmente sulle possibili vie di fuga o sull'adozione di accorgimenti per evitare di essere identificato. Neppure la presenza di eventuali testimoni o la certezza di essere successivamente individuato come il responsabile esercitano, di norma, una contropinta motivazionale rispetto alla realizzazione del fatto, proprio perché si tratta di un individuo in balia della forte alterazione emotiva²⁷.

Il fatto si svolge spesso seguendo un preciso decorso causale: l'eccesso emotivo raggiunge la sua massima intensità poco prima della commissione del reato e si stempera rapidamente subito dopo l'esplosione di violenza. L'esistenza di una precedente relazione tra autore e vittima influisce sullo svolgimento del fatto, dilatando nel tempo l'accumulo di tensione emotiva che si scarica poi (improvvisamente) nel fatto di reato²⁸.

L'eccesso emotivo che accompagna il comportamento violento si iscrive, di norma, nell'ambito di una breve parentesi temporale, a seguito del quale vi è un rapido e immediato ritorno alla realtà. Tra gli indicatori dei reati commessi in condizioni di forte alterazione emotiva vi sono alcune reazioni tipiche dell'autore subito dopo la commissione del fatto: tentativi di salvare la vittima attraverso richieste di soccorso; contatti con le forze dell'ordine; manifestazioni di disperazione e sconcerto per quanto realizzato che possono concretizzarsi persino in tentativi di suicidio²⁹.

Ai reati emotivamente connotati è spesso associata anche una perdita temporanea di memoria di quanto accaduto. Tali amnesie sono strettamente collegate con le limitazioni della consapevolezza derivanti dalla forte alterazione emotiva. Colui che agisce sotto l'influsso di un eccesso emotivo concentra la propria attenzione solo su pochi elementi di fatto. Il resto della realtà circostante viene completamente obliterato. A svanire sono le coordinate etiche fondamentali, la capacità di ragionare in base a canoni di razionalità logica; la possibilità di bilanciamento tra gli interessi in gioco e di operare valutazioni costibenefici³⁰.

²⁷ H. SAß, *Affektdelikte*, cit., p. 564.

²⁸ H. SAß, *Affektdelikte*, cit., p. 565.

²⁹ H. SAß, *Affektdelikte*, cit., p. 564.

³⁰ Cfr. G. EGE, *op. cit.*, p. 41 s.

Occorre a questo punto mettere in rilievo anche gli indicatori negativi dei reati commessi in stato di forte alterazione emotiva.

Si potrà escludere la rilevanza dell'eccesso emotivo nella commissione del fatto: qualora l'autore abbia preannunciato o preparato la propria azione violenta; abbia tenuto, in precedenza, un comportamento aggressivo; non sia ravvisabile un legame causale tra provocazione, forte alterazione emotiva e reato; il fatto si sia svolto attraverso un insieme complesso di azioni o il suo decorso causale sia stato governato dall'autore; il reo abbia conservato un esatto e dettagliato ricordo di quanto accaduto³¹.

Come ha avuto modo di avvertire la stessa dottrina che ha elaborato questi indicatori, questi ultimi non possono essere ritenuti né un catalogo esaustivo, né tanto meno una *check-list* di per sé risolutiva per accertare, nel caso concreto, la sussistenza di un forte stato di alterazione emotiva all'origine del fatto di reato.

Si tratta esclusivamente di una mappa che, anche in virtù della latitudine dei concetti ai quali si fa riferimento, può essere utilizzata per apprezzare, in modo sistematico, i tratti essenziali degli eccessi emotivi in ambito penalistico³². Nessun indicatore, preso singolarmente, sembra di per sé sufficiente per accertare la sussistenza di una forte alterazione emotiva alla base del fatto di reato. Al contempo, non è neppure necessario verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni descritte dagli indicatori. Del resto potrebbe accadere che, nel caso di specie, siano presenti indicatori di segno opposto. Ed allora la funzione di questi indicatori dovrebbe essere di agevolare il compito del giudice, con l'ausilio (ove possibile) di un esperto, che è chiamato ad analizzare lo stato d'animo dell'autore al momento del fatto, tenendo conto della sua personalità e della dinamica dei rapporti con la vittima³³.

5. La rilevanza delle relazioni affettive nei reati emotivamente connotati

Come è stato messo in rilievo, le relazioni affettive assumono un significato determinante nel definire e percepire sé stessi, le proprie qualità, la propria autostima e il proprio ruolo nell'ambiente sociale.

³¹ H. SAß, *Affektdelikte*, cit., p. 567 ss.; H. SAß, *Handelt*, cit., p. 61.

³² Cfr. H. SAß, *Affekt und Schuldfähigkeit*, cit., p. 216.

³³ Così G. EGE, *op. cit.*, p. 43.

La crisi del rapporto affettivo può destabilizzare l'equilibrio psicologico personale. Tale squilibrio sarà tanto più intenso, quanto più elevati sono: il grado di rilevanza dell'altro nella costruzione della propria identità; la disparità di investimento emotivo nella relazione; il livello di complementarità all'interno della coppia e l'esistenza di risorse alternative nella costruzione dell'immagine di sé e della propria autostima³⁴.

Il progressivo indebolimento della percezione di sé e della propria autostima, derivante dalla crisi della relazione affettiva, può manifestarsi con l'insorgenza di stati depressivi, disperazione, paura, insicurezza, ferite narcisistiche, sfiducia verso sé stessi e gli altri, nonché attraverso disturbi del sonno e fantasie di agiti violenti. Tale situazione non fa altro che aumentare il rischio di fallimento dei meccanismi di adattamento e d'inibizione. Possono insorgere emozioni steniche, come la rabbia, oppure asteniche come la paura, il timore o la disperazione, che sfuggono al "normale" potere di autocontrollo dell'individuo, ossia rispetto a quanto accadrebbe in condizioni "normali".

A ciò si aggiunga che questa situazione di squilibrio psicologico individuale derivante dalla crisi della relazione affettiva agevola il superamento della soglia d'inibizione che ogni individuo possiede in relazione a questioni oggetto del più radicato tabù, come la morte e il

³⁴In tal senso A. MARNEROS, *Affektaten*, cit., p. 80 ss., al quale si rinvia anche per i ricchi riferimenti bibliografici. Istruttivo a tal riguardo è un passaggio di una consulenza tecnica sulla capacità di intendere e di volere di un imputato in un caso di omicidio realizzato nell'ambito di una relazione affettiva (G.u.p. Pavia, 6 settembre 2017, n. 545, inedita); nel ricondurre il caso alla disciplina degli stati emotivi e passionali, il consulente osserva che «le difficoltà che si sono verificate all'interno della relazione hanno prodotto un innalzamento del livello di stress commisurato con l'intensità delle aspettative che andavano deluse; per [l'imputato] la sensazione era di una sempre minore capacità e possibilità di incidere sul deterioramento del legame. Il senso di impotenza, la percezione di sé come inadeguato, probabilmente un'immagine sociale che egli sentiva sminuita hanno concorso a sviluppare risentimento e rabbia nei confronti di chi, secondo il suo punto di vista, lo aveva portato ad abbassare le difese, avvicinarsi al punto da costruire aspettative significative e stava facendogli sperimentare frustrazioni non tollerabili. L'inutilità dei tentativi di ricomposizione della relazione e la percezione di sé come impotente a trovare soluzioni hanno portato a tentativi di fuga dalla realtà o di anestesia del dolore attraverso l'utilizzo dell'alcol [...]. In un soggetto generalmente piuttosto distanziato dalle proprie emozioni, il meccanismo di abbassamento delle difese che gli ha permesso di investire maggiormente nella reazione, lo ha privato, però di quegli argini che lo distanziavano dall'intensità delle emozioni [...]. Quindi l'intensità della frustrazione, la rabbia, il risentimento, l'aggressività hanno incontrato meno filtri e hanno impattato più direttamente sulla consapevolezza e sulle percezioni [dell'imputato]» (p. 10 della sentenza).

precetto “non uccidere”³⁵. Vi è in questi casi una maggiore predisposizione a porre in essere condotte auto- e etero-lesive.

A tal riguardo vale la pena di ipotizzare alcuni casi nei quali si possono cogliere le caratteristiche dei reati emotivamente connotati, anche in relazione alle differenze cui si è fatto cenno in precedenza. Tali casi riescono, tuttavia, a fotografare solo un piccolo frammento (il breve e drammatico epilogo) di un fenomeno psichico che ripercorre, di massima, il modello comportamentale appena sintetizzato, ossia quello che di regola caratterizza, a prescindere dalle specifiche peculiarità del caso concreto, i fatti di reato emotivamente connotati.

Si pensi, ad esempio, al caso di una coppia nella quale vi sono frequenti e intensi litigi. Nel corso di uno di questi violenti litigi, la partner mette in dubbio la prosecuzione della relazione affettiva. A questo punto, il partner ha una violenta reazione derivante dallo stato di forte alterazione emotiva. La violenza non è direttamente rivolta nei confronti della partner, bensì finalizzata a distruggere il luogo all'interno del quale la coppia ha vissuto fino a quel momento. L'uomo decide di dare fuoco all'appartamento che condivide con la donna. Nell'incendio perde la vita una persona che abita nell'edificio, mentre altri riescono a salvarsi. Dopo aver incendiato alcuni oggetti presenti nell'abitazione, l'uomo si dà inizialmente alla fuga, ma richiede dopo poco tempo l'intervento dei soccorsi, una volta resosi conto della reazione spropositata tenuta in preda ad un eccesso emotivo [sul punto v. *infra*, Cap. V].

Nella medesima costellazione di casi rientrano quelli in cui vi è un'aggressione diretta contro la persona. Si pensi, a tal riguardo, a un recente caso giurisprudenziale che ha suscitato un intenso dibattito nell'opinione pubblica³⁶. Il protagonista è un uomo che, dopo aver intrapreso una relazione affettiva da poco più di un mese, strangola la propria partner in un eccesso emotivo, quando quest'ultima, dinanzi alla fragilità, all'insicurezza e alla gelosia dell'imputato, manifesta la propria volontà di interrompere il rapporto. Successivamente l'uomo comunica ad una cartomante, dalla quale si recava da qualche tempo, di aver ucciso la propria partner e di volersi togliere la vita. Avvisate da quest'ultima, le forze dell'ordine trovano l'uomo presso la propria abitazione in stato di sopore, a seguito di un inidoneo tentativo di suicidio.

Si pensi, inoltre, ai casi di donne che sono da lungo tempo vittime

³⁵ Così A. MARNEROS, *Affekttaten*, cit., p. 89.

³⁶ Si intende fare riferimento al caso deciso da Corte Ass. App. Bologna, 14 novembre 2018, n. 29, in *Dir. pen. cont.*, 11 marzo 2019.

di violenze sia fisiche che psicologiche da parte del proprio partner. Ogni volta che l'uomo la aggredisce, la donna non ha alcuna possibilità di reagire a causa della superiorità fisica e del clima di sopraffazione. Nonostante gli interventi dell'autorità pubblica, le violenze, anziché smettere, si intensificano. La donna rimane intrappolata nel ciclo della violenza, dal quale deriva una progressiva perdita di autostima e uno stato di paura e ansia costanti. A seguito di un'ulteriore aggressione violenta, la donna ritiene che le aggressioni sempre più violente possano mettere in pericolo la sua vita. Per questa ragione la donna uccide l'uomo in un momento in cui quest'ultimo non può reagire con la consueta forza e violenza [sul punto v. *infra*, Cap. IV].

Si pensi, infine, al caso in cui una persona anziana venga ricoverata d'urgenza in ospedale a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni di salute. Nonostante la paziente venga sottoposta a un intervento chirurgico per cercare di fermare l'emorragia intracranica, il quadro clinico è estremamente grave: la donna è in coma farmacologico, è collegata alla ventilazione artificiale e al sondino nasogastrico. A parere dei medici, la donna ha possibilità di sopravvivenza estremamente ridotte e, nella migliore delle ipotesi, con grossi deficit neurologici. Giunto in ospedale dopo l'intervento chirurgico, il marito chiede al personale medico di poter mettere la fede nuziale al dito della moglie. Dinanzi al rifiuto oppostogli, l'uomo minaccia con una pistola (poi rivelatasi scarica) il personale dell'ospedale, per poter al più presto vedere la moglie. Consapevole delle gravissime condizioni di salute di quest'ultima, il marito le punta, in un primo momento, la pistola al torace e poi stacca i tubi dell'apparecchio di ventilazione, consentendo l'ingresso in sala di un medico per la constatazione del decesso tramite elettrocardiogramma. Ormai certo della morte della moglie, il marito depone a quel punto l'arma, abbraccia il corpo privo di vita della moglie e le mette l'anello nuziale al dito, prima di consegnarsi agli agenti³⁷.

A prescindere dalle differenti questioni problematiche di natura più strettamente penalistica che verranno analizzate nel prosieguo, si tratta di casi che si contraddistinguono per la commissione di reati violenti connotati da forti alterazioni emotive. Si tratta di reazioni impulsive che hanno origine nello specifico contesto delle relazioni affet-

³⁷ Corte Ass. Monza, 20 giugno 2000; Corte Ass. App. Milano, 24 aprile 2002, n. 23, in *Cass. pen.*, 2003, rispettivamente p. 1343 ss. e p. 1354 ss. con nota di G. CASSANO, F.G. CATULLO, *Eutanasia, giudici e diritto penale*, p. 1369 ss. sul caso si veda anche il commento di P. FRATI, G.L. MONTANARI VERGALLO, N.M. DI LUCA, *Eutanasia e dignità della vita umana: il contributo della Corte d'Assise d'Appello di Milano*, in *Riv. it. med. leg.*, 2003, p. 915 ss.

tive e che presentano, nella maggior parte delle ipotesi descritte, i tratti tipici del modello comportamentale analizzato. Vi è infatti un periodo prolungato di accumulo di tensione emotiva che sfocia in un comportamento violento³⁸.

I primi due casi sono caratterizzati da reazioni di rabbia e frustrazione in conseguenza della reale o solo immaginaria perdita di quella relazione affettiva dalla quale dipende l'immagine e la percezione di sé. Si tratta di reazioni più tipicamente maschili: la ferita narcisistica derivante dalla perdita (anche solo probabile) del rapporto affettivo genera una forte alterazione emotiva che, in alcuni casi, sfugge al controllo dei freni inibitori già indeboliti dal conflitto interno alla coppia. Del resto, come è stato osservato, sono proprio le persone con un'esagerata o instabile autostima a essere maggiormente inclini al comportamento aggressivo e violento³⁹. In questi casi sono presenti anche fattori, come l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, che favoriscono la perdita dei freni inibitori degli impulsi emotivi⁴⁰.

Nel terzo caso sono invece emozioni come la paura e il timore, derivanti dal ciclo della violenza, a dare luogo a un'aggressione improvvisa per sfuggire a una situazione di costante sopraffazione fisica e psicologica nella quale sono le donne a rimanere non di rado intrappolate. Queste sembrano essere le ipotesi tipiche di reati violenti emotivamente connotati commessi dalle donne nell'ambito delle relazioni affettive.

Vi è dunque una duplice caratteristica di questa costellazione di reati emotivamente connotati: non solo si accumula un sovraccarico emotivo all'interno di una relazione nella quale è in gioco la propria identità personale, ma vi è anche un differente modo di gestire le alterazioni emotive che è legato alle differenze di genere.

L'ultimo caso si distingue da quelli descritti in precedenza, ma presenta ugualmente un evidente ruolo della componente emotiva nella realizzazione del fatto, come confermato dalla sentenza di primo grado. I giudici di prime cure mettono, infatti, in rilievo il vero e proprio stato di *shock* nel quale si trovava l'uomo dinanzi all'improvviso aggravarsi delle condizioni di salute della moglie. Secondo i giudici, l'eccezionale e violento turbamento emotivo ha attenuato la coscienza e

³⁸ Per un'analisi clinica di alcuni casi di violenza nell'ambito delle relazioni affettive v. S. CODA, *Stati emotivi o passionali: un contributo clinico*, in *Riv. it. med. Leg.*, 2000, p. 169 ss.

³⁹ In tal senso R.F. BAUMEISTER, L. SMART, J.M. BODEN, *Relation of Threatened Egotism to Violence and Aggression: The Dark Side of High Self-Esteem*, in *Psychological Review*, 1996, p. 5 ss.

⁴⁰ In tal senso A. MARNEROS, *Affekttaten*, cit., p. 106.

ha parzialmente paralizzato i freni inibitori dell'uomo, tanto da comprometterne parzialmente la capacità di intendere e di volere⁴¹.

6. *Una definizione stipulativa*

Dal confronto con alcuni ambiti del sapere scientifico extra-giuridico, che hanno indagato il tema delle emozioni, emerge un quadro frammentato in relazione alla questione terminologica e definitoria.

A fronte dei diversi concetti ai quali si è fatto cenno (emozioni, passioni, sentimenti, stati d'animo), in questa sede si è scelto di utilizzare l'etichetta di sintesi di alterazioni emotive o di eccessi emotivi, all'interno della quale vengono, di volta in volta, classificati gli stati emotivi con specifiche peculiarità (ira, rabbia, paura, turbamento ecc.). Non resta allora che cercare di elaborare una definizione stipulativa di alterazioni emotive (o eccessi emotivi) che possa essere utilizzata per analizzare, nel prosieguo, le diverse questioni problematiche sollevate dai reati emotivamente connotati.

Dinanzi al diverso modo di intendere le alterazioni emotive tra scienze psicologiche e psichiatrico-forensi, specialmente rispetto alla durata di queste ultime, pare opportuno elaborare una nozione giuridica che consenta di tenere conto di tutte le costellazioni di casi astrattamente riconducibili al tema dei rapporti tra eccessi emotivi e responsabilità penale. In tal senso se ci si affidasse esclusivamente alla nozione (sia pure non unanimemente condivisa) di emozioni elaborata in psicologia, si dovrebbe dare rilievo esclusivo alle alterazioni emotive improvvise, di forte intensità e di breve durata. Sarebbero, quindi, esclusi gli eccessi emotivi altrettanto intesi, che determinano un'aggressione che, pur costituendo talvolta un esito parimenti improvviso, trae origine da un accumulo di tensione duraturo nel tempo. Si tratta delle ipotesi che più frequentemente si verificano nell'ambito delle relazioni affettive e familiari.

⁴¹ Corte Ass. Monza, 20 giugno 2000, cit., p. 1353 s., la quale condanna l'imputato alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione per omicidio volontario, riconoscendo il vizio parziale di mente, l'attenuante di cui all'art. 62, n. 1 e le attenuanti generiche; l'aggravante della premeditazione, pur ritenuta sussistente, risulta soccombere nel giudizio di bilanciamento. Un esito poi completamente ribaltato nel giudizio di appello, nel quale non si ritiene di poter affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, il nesso causale tra la condotta dell'uomo e l'evento morte: la donna avrebbe potuto essere già morta nel momento dell'estubazione compiuta dal marito.

Limitare il campo d'indagine agli eccessi emotivi di breve durata, ossia quelli che nascono improvvisamente da una causa esterna, senza che vi sia un precedente rapporto qualificato tra autore e vittima, significherebbe confinare il tema ad un ristretto ambito di realtà.

Per tenere conto del fenomeno nel suo complesso, sia pure *limitato in questa sede alle violenze contro la persona* (ossia le più frequenti nella prassi), *per alterazioni emotive (o eccessi emotivi) si intenderà uno stato emotivo che: a) è di intensità elevata; b) non è manifestazione di un'infermità mentale; c) può colpire individui "psicologicamente normali"; d) può essere di breve durata oppure può rappresentare l'espressione di un accumulo nel tempo di tensione emotiva.* L'intensità dell'alterazione emotiva dipenderà, invece, dall'effetto che l'eccesso emotivo ha avuto sui processi cognitivi e decisionali. Più precisamente: ci si chiede "se" e "come" le forti alterazioni emotive possano influire sulla capacità di prendere decisioni in base a una consapevole conoscenza della realtà e possano incidere sulla capacità di orientare e governare volontariamente la condotta per conseguire, con certe modalità, lo scopo per il quale si è deciso agire.

Si potrà, quindi, parlare di *reato emotivamente connotato quando il fatto di reato (violento contro la persona) è stato realizzato da un individuo che non solo si trovava in quel momento in uno stato di forte alterazione emotiva, ma che ha agito in quel modo proprio perché l'eccesso emotivo ha influito in modo determinante sul suo processo motivazionale e decisionale. Il reo ha agito (o ha agito in un certo modo) a causa dell'intensa alterazione emotiva.*

CAPITOLO II

Gli effetti sui processi cognitivi e decisionali

SOMMARIO: 1. Gli effetti delle alterazioni emotive sui processi cognitivi e decisionali. – 2. Il contributo della psicologia e della psichiatria (forense). – 3. Il contributo delle neuroscienze. – 4. Le alterazioni emotive contano: anche per il diritto penale.

1. Gli effetti delle alterazioni emotive sui processi cognitivi e decisionali

Dopo aver cercato di tracciare le coordinate terminologiche e definitorie dei concetti di alterazione emotiva e di reato emotivamente connotato, occorre cercare di stabilire, alla luce del dibattito scientifico, in che modo le alterazioni emotive possano influenzare i processi cognitivi e decisionali. E ciò non solo in relazione ai rapporti, per così dire generali, tra alterazioni emotive e scelte d'azione, ma anche (e specialmente) in riferimento all'incidenza degli eccessi emotivi sul comportamento violento o, più precisamente sulla commissione dei reati violenti contro la persona.

Questa analisi costituisce un passaggio indispensabile per verificare se effettivamente le alterazioni emotive possano essere, di regola, ritenute normativamente neutre nel momento in cui si tratta di affrontare i capitoli fondamentali del giudizio di rimproverabilità del fatto di reato.

Per avvicinarsi ai rapporti tra alterazioni emotive e processi cognitivi, sembra necessario muovere da una fondamentale acquisizione relativamente recente. I processi cognitivi sono stati a lungo studiati come se avessero luogo in un vuoto che, oltre ad essere separato dalla sfera affettiva, era del tutto immune da quest'ultima¹. Per migliaia di

¹ I. BLANCHETTE, A. RICHARDS, *The influence of affect on higher level cognition: A*

anni, mente e corpo sono stati concepiti come mondi radicalmente separati. Da un lato vi sarebbero la razionalità, la logica e l'intelligenza che qualificerebbero gli esseri umani come creature evolute. Dall'altro lato vi sarebbe il contrapposto universo corporeo delle emozioni, degli istinti, delle pulsioni e degli impulsi. In realtà, come ormai è stato chiarito, questa bipartizione, che continua ancora a influenzare profondamente la psicologia del senso comune, è frutto di una concezione erronea². Emozioni e razionalità non sono affatto contrapposte, ma al contrario sono legate da una reciproca e profonda relazione di interdipendenza e di interazione dinamica³.

2. Il contributo della psicologia e della psichiatria (forense)

Che i processi cognitivi e decisionali siano influenzati dagli stati emotivi costituisce un'acquisizione che ognuno può fare, anche senza particolari approfondimenti scientifici, sulla semplice base della propria esperienza quotidiana: qualsiasi azione è accompagnata da emozioni; è inestricabilmente connessa a queste ultime; talvolta il comportamento umano è persino indirizzato dagli impulsi emotivi⁴. In che modo le emozioni interagiscono con i processi cognitivi e decisionali costituisce, tuttavia, una questione ben più complessa e delicata sulla quale vi è una vasta letteratura che attraversa molti campi del sapere.

Per analizzare la rilevanza delle alterazioni emotive sui processi cognitivi e decisionali, si intende presentare, in questa sede, gli spunti offerti da chi si occupa, in base a prospettive differenti, dello studio delle emozioni in psicologia.

A tal riguardo, vi è una prima acquisizione di base con la quale anche il diritto penale deve fare i conti: le emozioni svolgono un ruolo

review of research on interpretation, judgement, decision making and reasoning, in *Cognition and Emotion*, 2010, p. 561.

²A.R. DAMASIO, *L'errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano*, Milano, 1995, in particolare p. 222 ss.; N.H. FRIJDA, *The emotions*, New York, 1986; R.S. LAZARUS, B.N. LAZARUS, *op. cit.*, p. 198 ss.; sul punto, nella letteratura penalistica, v. O. DI GIOVINE, *Un diritto penale empatico? Diritto penale, bioetica e neuroetica*, Torino, 2009, p. 129 ss.

³I. BLANCHETTE, A. RICHARDS, *op. cit.*, p. 562.

⁴In tal senso N. SCHWARZ, *Emotion, cognition, and decision making*, in *Cognition and Emotion*, 2000, p. 433 ss., alle cui indicazioni bibliografiche si rinvia.

fondamentale nel motivare un individuo a compiere certe scelte d'azione anziché altre⁵. Secondo l'opinione prevalente, le emozioni avrebbero carattere motivazionale: spingono l'individuo a comportarsi in un certo modo⁶.

Emozioni primarie, come ad esempio la rabbia e la paura, sono associate a determinati modelli comportamentali⁷. Generalmente la paura, che è un'emozione astenica o debole, stimola comportamenti protettivi (come la fuga, il blocco di ogni capacità reattiva oppure l'attacco "difensivo"); la rabbia invece, essendo un'emozione stenica o forte, spinge di regola verso reazioni aggressive e distruttive⁸. Tali emozioni influiscono altresì sulla percezione individuale del rischio: mentre la paura accresce la percezione dell'incertezza e della presenza di fattori fuori dal proprio controllo che influenzano un certo risultato, la rabbia aumenta la sensazione di certezza, di potere individuale e di controllo sulla situazione⁹.

Nel costituire una causa del comportamento umano, le emozioni spingono il soggetto che le vive ad affrontare direttamente la situazione o la fonte che le ha prodotte: mentre l'empatia stimolerà l'impulso ad aiutare, la rabbia favorirà il desiderio di aggredire. Quanto più è importante per colui che agisce la situazione o la fonte che ha stimolato la reazione emotiva, tanto più intensa sarà l'emozione suscitata. L'intensità dell'alterazione emotiva rende difficilmente controllabile il

⁵ Cfr. D. KELTNER, J. HAIDT, *Social Functions of Emotions at Four Levels of Analysis*, in *Cognition and Emotion*, 1999, p. 505 ss.; a tal riguardo si pensi al ruolo dell'intuizione emotiva, ossia del c.d. "sistema 1", nei processi decisionali descritto da D. KAHNEMANN, *Pensieri lenti e veloci*, Milano, 2012, spec. p. 140 ss.

⁶ J.W. BREHM, *The Intensity of Emotion*, in *Personality and Social Psychology Review*, 1999, p. 3; la funzione motivazionale delle emozioni viene sostenuta dalle teorie psico-evoluzionistiche sulle quali v. per tutti C.E. IZARD, *Four System for Emotion Activation: Cognitive and Noncognitive Processes*, in *Psychological Review*, 1993, p. 86 ss.; nello stesso senso anche la psicologia cognitiva e la psicologia del profondo riconoscono una funzione motivazionale alle emozioni.

⁷ Per una rassegna delle posizioni sul punto v. R. LOWE, T. ZIEMKE, *The feeling of action tendencies: on the emotional regulation of goal-directed behaviour*, in *Frontiers of Psychology*, 2011, p. 3.

⁸ Cfr. L. BERKOWITZ, *On the formation and regulation of anger and aggression: a cognitive neoassociationistic analysis*, in *American Psychologist*, 1990, p. 494 ss.

⁹ Così J.S. LERNER, D. KELTNER, *Beyond valence: Toward a model of emotion-specific influences on judgment and choice*, in *Cognition and Emotion*, 2000, p. 473 ss., in particolare p. 477 ss.; cfr. anche J. BAUMAN, D. DESTENO, *Emotion Guided Threat Detection: Expecting Guns Where There Are None*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 2010, p. 595 ss.

modello comportamentale stimolato¹⁰. Ciò significa che le possibilità di controllare il comportamento aggressivo stimolato dalla rabbia diminuiscono all'aumentare dell'intensità dello stato emotivo. E ciò non solo per quanto riguarda il controllo del comportamento innescato dalla reazione emotiva, ma anche (e ancora prima) nella valutazione delle diverse opzioni comportamentali.

Stati emotivi come la rabbia, l'indignazione, la frustrazione oppure la gelosia (che nasce dalla combinazione di rabbia, timore e tristezza) possono avere un ruolo determinante nella stimolazione del comportamento aggressivo¹¹. L'aggressività è di frequente la risposta all'elemento di disturbo psicologico derivante da un accadimento indesiderato o dalla condotta biasimevole di un altro individuo¹². Ciò non di meno, come è stato dimostrato attraverso ricerche empiriche, non esiste un rapporto di necessaria implicazione tra rabbia e aggressività, anzi quest'ultima può dipendere da fattori differenti¹³. Pur non esistendo un rapporto mono-causale tra rabbia e aggressività, non vi è dubbio che la prima possa fungere da stimolo alla seconda.

In particolare, in base ad una ricostruzione psicologica delle reazioni aggressive elaborata negli Stati Uniti, la rabbia può ridurre la soglia di inibizione del comportamento aggressivo di un individuo che si trova in questo stato di alterazione emotiva. Tale stato emotivo può, talvolta, influire sui processi cognitivi e, per quanto più rileva in questa sede, su quelli normalmente impiegati nel ragionamento o nel giudizio morale¹⁴. L'autocontrollo dell'aggressività dipende ovviamente anche da fattori individuali come il genere, i tratti della personalità (come, ad esempio, il livello di autostima), le credenze (circa l'efficacia dell'aggressività per ottenere il risultato sperato), le attitudini (circa l'impegno della violenza nei confronti di determinati gruppi di persone), i valori personali (la violenza come strumento migliore per risolvere i conflitti interpersonali) e gli obiettivi di lungo periodo. Ad assumere rilievo sono anche fattori situazionali come, ad esempio, la violenza assistita, le provocazioni verbali o fisiche, la frustrazione per

¹⁰ Cfr. J.W. BREHM, *The Intensity for Emotion*, in *Personality and Social Psychology Review*, 1999, p. 5.

¹¹ Cfr. G. EGE, *op. cit.*, p. 56 s. al quale si rinvia anche per gli ulteriori riferimenti bibliografici.

¹² J.W. BREHM, *op. cit.*, p. 13 ss.

¹³ Cfr. V. D'URSO, *Arrabbiarsi*, Bologna, 2001, *passim*.

¹⁴ Cfr. C.A. ANDERSON, B.J. BUSHMAN, *Human Aggression*, in *Annual Review of Psychology*, 2002, p. 28 ss., in particolare p. 44 s.

non aver conseguito l'obiettivo e l'utilizzo di alcol o sostanze stupefacenti¹⁵.

In termini più generali si può affermare che il vissuto emotivo è strettamente legato alle caratteristiche personali, alla situazione concreta e all'adozione di meccanismi di regolazione degli eccessi emotivi. Ogni individuo percepisce e gestisce diversamente le alterazioni emotive. Ciò significa che le reazioni emotive possono essere estremamente variabili, indipendentemente dalla qualità dello stimolo emotivo¹⁶.

Come confermato da alcune ricerche empiriche, nella gran parte dei casi l'impulso aggressivo che consegue ad uno stato di rabbia non si traduce in una effettiva risposta aggressiva. Sebbene più di 8 individui su 10, che si trovano in questo stato di alterazione emotiva, avvertano l'impulso di reagire attraverso un'aggressione verbale o simbolica, solo 5 reagiscono effettivamente in questo modo. Per altro verso, 4 individui su 10, quando provano rabbia, sentono l'impulso di reagire con un'aggressione fisica o con una risposta punitiva. Di questi ultimi un solo individuo mette, tuttavia, in atto l'aggressione¹⁷. Ciò significa, da un lato, che la rabbia produce molto spesso uno stimolo aggressivo, ma che la maggior parte degli individui dispone di meccanismi di autocontrollo tali da riuscire a contenere la reazione. Tuttavia, come già messo in rilievo, tali meccanismi di autocontrollo dipendono, in ultima istanza, dall'intensità dell'alterazione emotiva, oltre che dalle caratteristiche personali e della situazione di fatto.

Alla luce di questo breve resoconto preliminare, emergono due fondamentali acquisizioni di carattere generale. La sfera emotiva non può essere artificialmente separata dai processi cognitivi e decisionali di un individuo, ma deve essere concepita nella sua interdipendenza con questi ultimi. Ma vi è un dato di ancora maggiore importanza: gli eccessi emotivi sono in grado di ostacolare i processi cognitivi e decisionali.

¹⁵C.A. ANDERSON, B.J. BUSHMAN, *op. cit.*, p. 35 ss.; con particolare riferimento al genere cfr. S. NOLEN-HOEKSEMA, *Emotion Regulation and Psychopathology: The Role of Gender*, in *Annual Review of Clinical Psychology*, 2012, p. 161 ss.

¹⁶Cfr. Sulla possibilità di adottare strategie di regolazione delle emozioni v. K.L. DIXON-GORDON, A. ALDAO, A. DE LOS REYES, *Emotion regulation in context: Examining the spontaneous use of strategies across emotional intensity and type of emotion*, in *Personality and Individual Differences*, vol. 86, 2015, p. 271 ss.; sulle differenti strategie di adattamento alle alterazioni emotive v. J.J. GROSS, *The Emerging Field of Emotion Regulation: An Integrative Review*, in *Review of General Psychology*, p. 271 ss.

¹⁷Si tratta delle ricerche riportate e rielaborate da J.R. AVERILL, *Anger and Aggression. An Essay on Emotion*, New York, 1982, p. 192 s.